

INCENTIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Anno 2026

Indicazioni generali

Presupposto per il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi delle persone con disabilità è il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, nonché dei principi generali per la fruizione dei benefici contributivi e normativi di cui alla Legge 296/2006 art. 1 commi 1175 e 1176 e di cui al D.lgs. 150/2015 art. 31. Si fa presente che in caso il datore di lavoro abbia chiesto anche un'altra agevolazione (che non sia l'apprendistato) per lo stesso dipendente, il totale delle agevolazioni non può superare il 100% dei costi totali direttamente riferibili al lavoratore assunto.

L'assunzione dello stesso lavoratore presso il medesimo datore di lavoro o del medesimo gruppo aziendale, non può essere agevolata se non sono trascorsi almeno 24 mesi dal termine del precedente rapporto. A tal fine, rilevano anche i rapporti in somministrazione.

La richiesta di agevolazione può essere presentata da qualsiasi datore di lavoro privato, anche non imprenditore. Soggetto e non agli obblighi di cui alla L.68/99.

Vengono incentivati i rapporti di lavoro di 3 mesi minimo e per un massimo di 12 mesi anche per effetto di proroghe. Nel caso il lavoratore sia assunto con contratto di somministrazione, il contributo è richiesto ed eventualmente concesso all'utilizzatore. Non è ammesso a contributo il datore di lavoro domestico, come pure la spesa sostenuta per lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente o per collaborazioni coordinate rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 81/2015.

Requisiti

Il lavoratore per cui si chiede l'incentivo deve possedere i requisiti per essere iscritto alle liste del collocamento mirato (L.68/99). Nel caso in cui vi siano i requisiti ma non sia iscritto alle predette liste, è necessario corredare la domanda con la documentazione attestante la disabilità (verbale INPS con ommissis). In tale verbale deve risultare che la persona è iscrivibile alle liste L 68/99.

La persona deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Non aver avuto alcun rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi (Si intende che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non vi deve essere stato alcun rapporto di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato. Il tirocinio o una prestazione occasionale (art. 54 bis D.L.50/2017) non rilevano);
- Avere almeno 45 anni di età (dal giorno del compimento del 45° anno di età).

Misura del contributo

Le assunzioni per essere agevolate devono avere una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi (proroghe comprese). Nel caso l'assunzione riguardi una donna con disabilità, la durata dell'incentivo è aumentata a 18 mesi.

L'intensità dell'incentivo dipende dalla tipologia e dalla percentuale di invalidità:

- Invalidità psichica e intellettuale: 75% della retribuzione lorda mensile imponibile previdenziale riportata nella busta paga del lavoratore;
- Invalidità fisica: l'incentivo è pari ad una percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale desunta dalla busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui sono stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30%.

Istruzioni sulla compilazione

La domanda deve essere completata in tutte le sue parti e inviata a mezzo pec all'indirizzo in calce (lavoro@pec.regione.veneto.it) entro 60 giorni dall'assunzione a tempo determinato.

La marca da bollo va sempre apposta salvo nei casi di esenzione previsti per legge (es. onlus, pubbliche amministrazioni).

A partire dal presente anno 2026, nel caso si scelga di ricevere l'aiuto di stato in regime di esenzione è necessario indicare il numero di ULA dell'azienda per poter effettuare più agevolmente i dovuti controlli.

Nella domanda è necessario inserire l'indirizzo della sede operativa dove lavora la pcd per la quale si richiede l'incentivo. Inoltre deve essere indicato se è stata presentata domanda di contributo ad altra Pubblica Amministrazione per il medesimo lavoratore e quale tipologia.